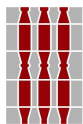


Processo Legislazione e Studi

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Processo verbale della seduta del 10 novembre 2008

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento interno



PROCESSO VERBALE

L'anno 2008, del mese di novembre, il giorno 10, alle ore 10,30, in Perugia, presso la sede del Consiglio regionale, previa convocazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 21 del Regolamento Interno, prot. n. 4362 del 7 novembre 2008, si è riunita la II Commissione Consiliare permanente, con il seguente ordine del giorno:

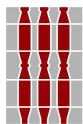
- Comunicazioni del Presidente;
- Approvazione verbale seduta precedente;

- 1. **ATTO N. 682** – Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Melasecche Germini, concernente: “Ulteriore integrazione della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 – Norme per la ricerca delle acque minerali e termali”.
Termine parere 10.3.2007

- 2. **ATTO N. 1309** – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali”.
II Commissione competenza redigente
Termine parere 17 settembre 2008
Incontro consultivo pubblico svoltosi 12 settembre 2008

Alle ore 10,30 il Presidente Tomassoni procede alla verifica del numero legale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 23 del Regolamento Interno.

Sono presenti il Vicepresidente Fronduti Armando, i Consiglieri: Baiardini Paolo, Cintioli Giancarlo, De Sio Alfredo, Giloni Mara, Nevi Raffaele e Sebastiani Enrico.



Processo Legislazione e Studi

Risultano assenti i Consiglieri Carpinelli Roberto e Pavilio Lupini.

Partecipano alla riunione i Consiglieri Alfredo Santi, Giovanni Andrea Lignani Marchesani e Olivier Bruno Dottorini.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente sottopone all'approvazione il processo verbale della seduta svoltasi in data 6 novembre 2008.

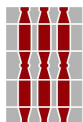
La Commissione approva all'unanimità dei presenti.

Il Presidente Tomassoni sottopone all'esame della Commissione gli atti n. 1309 e 682 – oggetti 1 e 2, dà lettura degli articoli n. 6, n. 7 e degli emendamenti.

Intervengono i Consiglieri Cintioli, De Sio, Nevi ed il Presidente Tomassoni.

La Commissione procede all'esame dei suddetti articoli e degli emendamenti del Consigliere Dottorini, apporta alcune modifiche. così come risulta nel testo che si allega (gli emendamenti del consigliere dottorini non vengono accolti).

La Commissione termina i propri lavori alle ore 12,00, e decide di riconvocarsi in data 12 novembre p.v. per proseguire l'esame degli atti n. 682 e n. 1309 riguardante le acque minerali e termali.



Processo Legislazione e Studi

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ESTENSORE
Diva Sacchetti

IL RESPONSABILE
SEZIONE ASSISTENZA ALLE
COMMISSIONI CONSILIARI
Rosanna Montanucci

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott. Piergiorgio Bura

IL PRESIDENTE
Franco Tomassoni



TESTO DELLA II COMMISSIONE CONSILIARE
CAPO II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE
CONCESSIONI

Art. 6

(Concessione per la coltivazione dei giacimenti)

1. La coltivazione dei giacimenti di acque minerali naturali, di sorgente e termali che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) è subordinata al rilascio della relativa concessione.

2. La durata della concessione è proporzionata all'entità degli investimenti e degli ammortamenti programmati e comunque non superiore ad anni venticinque.

5. E' consentita, all'interno dell'area di concessione, la ricerca di altre acque minerali naturali, di sorgente e termali diverse dall'acqua oggetto della concessione, esclusivamente al titolare della concessione stessa. A tale attività si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, ad eccezione del comma 2.

6. Il titolare della concessione assicura l'ottimale gestione delle risorse accordate in concessione in funzione del bilancio idrogeologico del bacino interessato.

6 bis. Il titolare della concessione, compatibilmente con gli usi previsti dalla presente legge, può utilizzare l'acqua termale anche per usi geotermici.

Art. 6 bis

(Istanza per il rilascio della concessione)

1. La concessione è rilasciata ad ogni soggetto che ne faccia richiesta purché, in relazione agli investimenti programmati, abbia la necessaria idoneità tecnica ed economica.

2. L'istanza è presentata al dirigente del Servizio regionale competente, allegando, ai fini di cui al comma 1, il programma degli investimenti che si intende realizzare per la coltivazione, l'utilizzazione, la tutela e la valorizzazione dell'acqua minerale naturale, di sorgente e termale e dei territori interessati, nonché



ogni altra documentazione prevista dal regolamento di cui all'articolo 33.

3. L'istanza di rilascio della concessione è pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'Albo Pretorio dei Comuni interessati per territorio dalla concessione. La pubblicazione è preceduta dall'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione a spese del richiedente.

6 ter

(Istanze concorrenti)

1. Più istanze di rilascio della concessione sono considerate concorrenti quando ricadano nella stessa area o presentino interferenza nelle aree richieste in concessione e risultino altresì presentate, pena l'inammissibilità, non oltre sessanta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della prima domanda all'Albo Pretorio effettuata ai sensi dell'articolo 6 bis comma 3.

2. In caso di istanze concorrenti la concessione è rilasciata al soggetto che presenti la capacità tecnico-economica più idonea alla coltivazione e all'utilizzo delle acque ed il miglior programma di investimenti, valutati nel rispetto dei criteri stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 33. A parità di condizioni è preferito il titolare del permesso di ricerca che abbia presentato l'istanza di concessione entro trenta giorni dal provvedimento di riconoscimento rilasciato ai sensi dell'articolo 2. In subordine si applica il criterio della priorità nella presentazione dell'istanza.

3. Qualora la concessione venga accordata a soggetto diverso dal ricercatore, questi ha diritto ad un'indennità a carico del concessionario corrispondente al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di ricerca e per il riconoscimento ottenuto ai sensi dell'articolo 2, nonché al valore delle opere eseguite ed utilizzabili. L'ammontare dell'indennità è stabilito nel provvedimento di concessione sulla base della relazione di cui all'articolo 3 comma 5 bis e deve essere pagato entro tre mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione. Il concessionario prima di iniziare i lavori deve trasmettere alla Regione l'attestazione dell'eseguito pagamento dell'indennità, o, in caso di mancata accettazione da parte del ricercatore, del deposito presso la Tesoreria regionale.



Art. 7
(Rilascio della concessione)

1. La concessione è rilasciata dal dirigente del Servizio regionale, nel rispetto delle previsioni del Piano regolatore regionale degli acquedotti, del Piano di tutela delle acque e del Piano di Bacino e del piano di cui all'articolo 29 bis.

2. Il rilascio della concessione è subordinato all'acquisizione del parere espresso dai Comuni, dalle Province interessate per territorio e dall'autorità di Ambito territoriale competente in materia di ciclo idrico integrato. Il parere è reso entro quarantacinque giorni dalla richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che il parere sia stato comunicato o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, il dirigente del Servizio regionale procede indipendentemente dall'acquisizione.

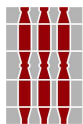
3. Il dirigente del Servizio regionale accerta, in sede istruttoria, che la coltivazione del giacimento non determini impatti significativi sullo stato quali-quantitativo delle risorse idriche presenti nel bacino interessato e che la superficie sia funzionale alla coltivazione e alla tutela del giacimento. La concessione è accordata per un'area non superiore di norma a duecento ettari.

3. bis L'area concessa può essere ampliata o ridotta per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, o previa istanza motivata del titolare della concessione, fermo restando la durata stabilita nel provvedimento originario. L'istanza è pubblicata con le modalità di cui all'articolo 6 bis, comma 3.

.

4. Il provvedimento di concessione contiene:

- a) la denominazione dell'acqua minerale naturale o di sorgente o termale, l'individuazione, l'estensione dell'area di concessione, la durata della concessione;
- b) la quantità massima di acqua estraibile e l'eventuale regime dei prelievi;
- c) l'individuazione delle aree di salvaguardia di cui all'articolo



Processo Legislazione e Studi

18;

d) l'ammontare dei diritti annuali e del deposito cauzionale di cui agli articoli 24 e 9;

d bis) l'ammontare dell'indennità di cui all'articolo 6 ter comma 3;

e) eventuali prescrizioni e limitazioni.

5. La concessione prevede la eventuale partecipazione del concessionario a interventi, azioni e misure finalizzate alla tutela del giacimento da attuare all'interno delle zone di rispetto di cui all'articolo 18, comma 3 e il pagamento di eventuali indennità dovute ai proprietari dei terreni ricompresi all'interno delle zone di rispetto.

6. Al provvedimento di concessione è allegato lo schema della convenzione di cui all'articolo 8.